

2. ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI (RUI)

2.1. I dipendenti delle compagnie assicurative devono procedere alla propria iscrizione nella sezione A in qualità di agenti o la compagnia presso la quale lavorano provvederà ad iscriverli nella sezione E del registro?

I dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, come previsto dall'art. 107, comma 2, lettera a), del Codice delle assicurazioni non devono iscriversi nel registro degli intermediari né esservi iscritti dalle imprese presso le quali operano.

2.2. In quale sezione vanno iscritti i dipendenti, gli apprendisti o, in generale, gli altri collaboratori dell'agente o del broker che operano all'interno dei locali in cui si svolge l'attività dell'agente o del broker?

I soggetti che operano esclusivamente all'interno dei locali in cui l'agente o il broker svolgono la loro attività non devono essere iscritti in alcuna delle sezioni del registro degli intermediari. Per lo svolgimento dell'attività presso l'agente o il broker i predetti soggetti devono tuttavia essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 42 del Regolamento.

2.3. I dipendenti di agenzia a cui fanno capo le mansioni di gestione sinistri o contabilità aziendale svolgono attività di intermediazione assicurativa? Devono essere iscritti?

I soggetti che, all'interno dei locali di un intermediario, esercitano esclusivamente attività amministrative quali, ad esempio, la tenuta della contabilità, non svolgono attività di intermediazione assicurativa e, pertanto, non devono essere iscritti nel registro.

Costituisce, invece, attività di intermediazione assicurativa la gestione dei sinistri; di conseguenza, se i soggetti che svolgono tale attività operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto in A, B o D che se ne avvale, essi devono essere iscritti nella sezione E del registro; viceversa, se tale attività è esercitata all'interno dei locali del predetto intermediario, non è richiesta l'iscrizione nel registro, ma ai soggetti che la svolgono si applica la disciplina dell'art. 42 del Regolamento.

2.4. Da chi può essere sostituito il subagente temporaneamente assente?

Il subagente temporaneamente assente può essere sostituito solo da altro soggetto che collabora con lo stesso agente, che sia stato da questi iscritto nella sezione E del registro e che sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al primo in termini di copertura assicurativa, formazione professionale e requisiti di onorabilità.

2.5. Gli impiegati di una subagenzia devono essere iscritti nella sezione E del registro in quanto operanti al di fuori dei locali dell'agente? E i collaboratori dei subagenti? Chi deve richiedere l'iscrizione? E' possibile svolgere attività di collaborazione per più di un intermediario?

Sia gli impiegati che i collaboratori di una subagenzia che svolgono attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'agente devono essere iscritti nella sezione E del registro (art. 21, comma 1).

La domanda di iscrizione è presentata, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, da ciascun intermediario iscritto in A, B o D che si avvale della collaborazione dei soggetti da iscrivere. E' possibile svolgere attività di intermediazione anche per diversi intermediari iscritti nella sezione A, nel rispetto, naturalmente, delle regole contrattuali disciplinanti il rapporto tra il collaboratore e l'agente. Di tale plurima collaborazione viene data evidenza nel registro, come previsto dall'art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento.

2.6. Nel caso in cui un collaboratore non sia iscritto nel registro, quali sono le conseguenze di carattere sanzionatorio?

L'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di un soggetto non iscritto nel registro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da diecimila a centomila euro (art. 305 del Codice delle assicurazioni). Inoltre, è prevista la sanzione disciplinare della radiazione dal registro per l'intermediario che si avvale di collaboratori non iscritti (art. 62 del Regolamento).

2.7. Un intermediario finanziario ex art. 106 del T.U.B. può esercitare l'attività di intermediazione assicurativa solo iscrivendosi nella sezione E del registro, o può iscriversi anche in altra sezione del registro?

L'intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB non è incluso tra i soggetti (del settore bancario, finanziario e postale) specificamente indicati dall'art. 109, comma 2, lett. d) del Codice delle assicurazioni e dall'art. 19 del Regolamento e, dunque, non può essere iscritto nella sezione D del RUI.

In conformità agli orientamenti a suo tempo espressi dal Ministero del Tesoro circa la compatibilità dell'attività di agenzia assicurativa con il criterio dell'esclusività dell'attività finanziaria sancito dall'art. 106 TUB, è consentita l'iscrizione nella sezione A del RUI laddove l'attività di agenzia assicurativa venga esercitata esclusivamente con riferimento a prodotti assicurativi rivolti a dare copertura ai servizi finanziari offerti dall'intermediario medesimo o da società finanziarie del gruppo cui lo stesso appartiene.

E' parimenti possibile che, nei limiti sopra indicati, l'intermediario finanziario ex art. 106 TUB sia iscritto nella sezione E, mentre resta esclusa la possibilità di iscrizione nelle sezioni B e C, in quanto le corrispondenti attività non sarebbero coerenti con i limiti stessi.

2.8. I collaboratori familiari possono essere iscritti nel registro? I dipendenti addetti a sede distaccata con mansioni anche esterne devono essere iscritti nel registro?

Tutti i collaboratori di intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro operanti al di fuori dei locali di detti intermediari devono essere iscritti nella sezione E del registro, siano essi familiari, addetti a sedi distaccate o altro.